

Regolamento delle prestazioni conto terzi

*Emanato con Decreto Rettorale n. 1257/2023 del 03/10/2023
(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)*

Sommario:

- **Oggetto del Regolamento**

TITOLO I – PRESTAZIONI CONTO TERZI

- **Art. 1 – Ambito di applicazione**
- **Art. 2 – Esclusioni**
- **Art. 3 – Corrispettivi, tariffe, prelievi ed esenzioni**
- **Art. 4 – Natura dei compensi e personale ammesso al riparto diretto**
- **Art. 5 - Autorizzazione delle commesse e del riparto dei proventi**
- **Art. 6 – Fondo Conto terzi**

TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- **Art. 7– Entrata in vigore ed efficacia**
- **Art. 8 – Abrogazione e regime transitorio**

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L. n. 370/1999, le attività di ricerca e consulenza di cui all'art. 66 del DPR n. 382/1980, realizzate dall'Università di Bologna in esecuzione di convenzioni e contratti stipulati con Enti pubblici o privati, nonché le attività svolte ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvate con R.D. n. 1592/1933; attività d'ora in avanti definite "conto terzi".

TITOLO I

PRESTAZIONI CONTO TERZI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, per attività di ricerca e di consulenza per conto terzi si intendono quelle prestazioni eseguite dall'Università, avvalendosi delle proprie Strutture e nel prevalente interesse del terzo committente, ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. n. 382/1980 e

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933 n. 1592.

2. L'esecuzione delle prestazioni conto terzi può essere affidata a tutte le Strutture dell'Ateneo e a singoli docenti, ricercatori e personale contrattualizzato in possesso di particolari professionalità.
3. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le prestazioni per le quali il committente chiede espressamente all'Ateneo l'apporto professionale di specifici docenti, ricercatori o personale contrattualizzato, ferma restando la vigente disciplina normativa e regolamentare per il personale universitario in materia di attività liberamente esercitabili e di attività soggette ad autorizzazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata delle Strutture, può deliberare una temporanea esenzione dall'applicazione del presente Regolamento limitatamente a quelle attività di servizio a terzi, non convenzionate con altri, effettuate da soggetti che le compiano nell'ambito del percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del titolo di studio. La temporanea esenzione può essere deliberata nei casi in cui le risorse che scaturiscono da queste attività rivolte a terzi siano necessarie a effettuare investimenti in adempimento alle normative indispensabili all'esercizio delle attività stesse.

Art. 2 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:
 - a. le convenzioni e i contratti stipulati per disciplinare progetti di ricerca elaborati a seguito di bando pubblico di finanziamento o progetti competitivi; in cui l'Università sia formalmente subcontraente sin dalla fase di proposta progettuale, in funzione dei vincoli del finanziamento stesso;
 - b. le prestazioni rese da una Struttura dell'Ateneo a favore di un'altra Struttura dell'Ateneo stesso, in quanto non considerabili "attività conto terzi";
 - c. i contratti e le convenzioni stipulati in regime di attività collaborativa (attività consensuale della pubblica amministrazione con enti pubblici o privati)
 - d. i servizi di ricerca e sviluppo svolti nell'ambito degli appalti pubblici pre-commerciali e destinati al conseguimento di risultati che il committente mette a disposizione della comunità scientifica e tecnologica.
2. Sono escluse dalla ripartizione dei proventi di cui alla disciplina del presente Regolamento:

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- a) le somme previste dalle convenzioni finalizzate esclusivamente al finanziamento di assegni di ricerca, contratti di ricerca, borse di dottorato, borse di studio e posti di ricercatore a tempo determinato, come risultanti da apposito accordo tra le parti;
 - b) le somme derivanti dai contratti e dalle convenzioni stipulati nel prevalente interesse dell'Università.
3. Ai fini di cui alla lett. b) del comma precedente, l'organo deliberante della Struttura, in sede di esame della proposta, deve adeguatamente motivare il prevalente interesse dell'Ateneo. La delibera deve essere adottata con la maggioranza dei 4/5 dei presenti. La decisione assunta deve essere portata a conoscenza di tutto il personale che afferisce alla Struttura con adeguati strumenti di pubblicità e nel rispetto delle regole di trasparenza.
 4. I prelievi previsti all'art. 3 del presente Regolamento sono applicati anche alle attività svolte su committenza pubblica e privata qualificate dalla Struttura come a prevalente interesse dell'Ateneo, nei casi previsti al precedente comma 2 lett. b).
 5. Nel caso in cui la commessa sia oggetto di una sub-contraenza, le voci di prelievo di cui all'art. 3, comma 3, del presente Regolamento sono disposte sull'ammontare della fattura al netto delle somme destinate a sub-contraenze. Le sub-contraenze devono essere già definite in sede di delibera di approvazione del contratto e non possono essere superiori al 50% dell'importo totale.

Art. 3 – Corrispettivi, tariffe, prelievi ed esenzioni

1. Le Strutture titolari della commessa, ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'esercizio delle attività "conto terzi", dovranno considerare i costi diretti, i costi indiretti e i prelievi di cui al successivo comma 3.
2. I corrispettivi e le tariffe da richiedere ai committenti per contratti e convenzioni sono stabilite al netto dell'IVA e approvate dall'Organo deliberante della Struttura. Per le prestazioni tariffabili si potrà fare riferimento alle tariffe vigenti presso gli Enti locali territoriali e a quelli determinati sulla base di disposizioni normative di carattere generale. Le tariffe vanno comunque aggiornate annualmente secondo l'indice ISTAT; analoga disciplina, ove possibile, si applica ai corrispettivi dei contratti.
3. Le voci di prelievo, che dovranno essere effettuate preliminarmente alla ripartizione dei proventi tra il personale avente diritto, sono le seguenti:

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- a. una trattenuta, a copertura dei costi generali sostenuti dalla Struttura per l'esecuzione della commessa, nella misura percentuale pari ad almeno il 2% degli incassi totali, come risultanti da fatturazione al netto di IVA;
 - b. una trattenuta nella misura del 18% degli incassi totali, come risultanti da fatturazione al netto di IVA, destinata al "Fondo Conto Terzi", distribuito al Personale contrattualizzato del comparto Istruzione e Ricerca secondo la disciplina dell'art. 6 del presente Regolamento.
4. I prelievi di cui alle lett. a) e b) del comma 3 del presente articolo non si applicano alle seguenti componenti di costo:
- assegni di ricerca/contratti di ricerca;
 - borse di dottorato;
 - borse di studio;
 - ricercatori a tempo determinato;
 - acquisto di un'attrezzatura di un valore minimo di 30.000,00 euro al netto di IVA.

Tali costi devono trovare integrale copertura sui ricavi di una singola commessa e devono essere espressamente indicati nel contratto con il soggetto terzo.

Art. 4 – Natura dei compensi e personale ammesso al riparto diretto

1. I compensi percepiti ai sensi del presente Regolamento concorrono alla determinazione del trattamento economico complessivo ai fini del rispetto dei limiti retributivi previsti dalle disposizioni legislative in materia.
2. Sono ammessi al riparto diretto dei proventi derivanti da attività conto terzi: il personale docente e ricercatore, anche a tempo determinato, nonché il personale contrattualizzato qualificato come Responsabile di commessa. È altresì ammesso al riparto diretto il personale contrattualizzato che collabora direttamente allo svolgimento dell'attività conto terzi, nel limite massimo del 50% dell'importo di ciascuna commessa, al netto dell'IVA, dei costi per la realizzazione della commessa e dei prelievi di cui all'art. 3, comma 3.
3. Il personale contrattualizzato che collabora direttamente nello svolgimento della commessa è individuato preventivamente dal Responsabile della commessa, tenendo conto della professionalità dei collaboratori, anche in ragione del titolo di studio posseduto e dell'esperienza professionale maturata e applicando ove possibile il principio di rotazione.

4. Per il personale contrattualizzato che collabora direttamente allo svolgimento dell'attività conto terzi, l'ammontare annuo del compenso riconosciuto per l'attività conto terzi svolta direttamente non può essere superiore ai seguenti importi annui (lordo dipendente), complessivamente intesi, anche se erogati da Strutture diverse:
 - a. euro 12.000,00 per il personale che ricopre il ruolo di Responsabile della commessa;
 - b. euro 9.000,00 per il personale di categoria EP e D che ricopre un incarico di responsabilità di secondo livello;
 - c. euro 7.000,00 per il personale di categoria D;
 - d. euro 5.000,00 per il personale di categoria C;
 - e. euro 3.000,00 per il personale di categoria B/CEL.
5. Il limite di cui alla lett. a) del comma precedente è riferito ai casi in cui i compensi derivino, nello stesso anno, esclusivamente dallo svolgimento dell'attività come Responsabile di commessa. Se il dipendente nello stesso anno risulta essere sia Responsabile di commessa sia collaboratore diretto in altre commesse, prevale il limite della categoria di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, salvo il caso in cui quest'ultimo limite sia superato con compensi derivanti esclusivamente da attività svolte come Responsabile di commessa.
6. Le prestazioni, anche a contenuto specialistico, svolte dal personale contrattualizzato della Struttura che gestisce la commessa, sono rese nell'ambito dei propri compiti istituzionali e in ragione della categoria contrattuale di inquadramento.
7. Si definisce "Responsabile di commessa" il soggetto individuato dalla Struttura universitaria contraente, appartenente al ruolo docente o tecnico amministrativo, di categoria D o EP che sia in possesso della necessaria qualificazione tecnica, al quale viene affidato il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi complessivi della commessa, come concordati col committente.

Art. 5 - Autorizzazione delle commesse e del riparto dei proventi

1. I provvedimenti di autorizzazione delle commesse, l'individuazione del personale direttamente coinvolto nelle prestazioni e gli eventuali compensi attribuiti su proposta del Responsabile della commessa, sono approvati dal competente Organo deliberante della Struttura (per l'Amministrazione Generale o per le Strutture che ne siano prive si intende il Direttore Generale). La pubblicazione in un'area riservata, accessibile soltanto al personale di ciascuna Struttura interessata al / dal piano di riparto delle risorse derivanti da attività conto

terzi tra il personale individuato, costituisce condizione di procedibilità per l'erogazione delle somme al personale.

2. Il personale incluso nel piano di riparto può rinunciare al compenso con atto formale motivato. Le relative somme rientrano nella disponibilità della Struttura e l'Organo deliberante ne decide l'utilizzo su proposta del Responsabile della commessa.
3. Per l'esecuzione delle prestazioni per le quali il committente chiede espressamente all'Ateneo l'apporto professionale di specifici docenti, ricercatori o personale contrattualizzato, l'autorizzazione della commessa compete al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente o, per il Personale contrattualizzato dell'Amministrazione Generale, al Direttore Generale. L'eventuale diniego deve essere analiticamente motivato. Il Personale universitario individuato dal committente per l'esecuzione della commessa oggetto del diniego può presentare istanza di riesame da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, organo competente in 2° grado.

Art. 6 - Fondo Conto terzi

1. Il "Fondo Conto Terzi", alimentato mediante la trattenuta del 18% sugli incassi totali, come risultanti da fatturazione al netto di IVA, viene destinato al personale contrattualizzato sulla base dei criteri di seguito riportati, articolandosi, a sua volta, in un "Fondo Comune" e un "Fondo di Ateneo".
2. Il "Fondo Comune" è composto dal 90% delle risorse del "Fondo Conto Terzi". Esso viene distribuito tra il Personale B, C, D, EP e CEL secondo i seguenti coefficienti di riparto:
 - B e CEL: 0,85;
 - C: 1;
 - D ed EP: 1,25.
3. Il "Fondo di Ateneo" è composto dal restante 10% delle risorse del "Fondo Conto Terzi" ed è destinato per l'80% del suo ammontare al personale della categoria EP e per il restante 20% al personale di categoria D con incarico di responsabilità ex art. 91 cc. 1 e 3 del vigente CCNL del Comparto Università. Esso viene distribuito tra il suddetto personale, a seguito di accertamento della valutazione positiva dei rispettivi risultati, secondo i seguenti coefficienti di riparto:
 - D ex art. 91 co. 1: 0,25;
 - D ex art. 91 co. 3: 1,00;
 - EP 3^ fascia: 1,00;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- EP 2^ fascia: 1,15;
 - EP 1^ fascia: 1,25.
4. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo concorre alla ripartizione del “Fondo Comune” e del “Fondo di Ateneo” sulla base dei criteri sopra riportati in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio maturate nell’anno di riferimento e, per il Personale con contratto di lavoro a tempo parziale, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa.
 5. Sono equiparate alla presenza in servizio, oltre alle ferie e alle giornate di riposo compensativo, le assenze imputate a day hospital, ricovero ospedaliero, gravi patologie, infortunio sul lavoro o causa di servizio, congedo di maternità (compresa l'interdizione anticipata dal lavoro), congedo di paternità, congedo parentale retribuito, nonché le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare, per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, per donazione di sangue e midollo osseo, per permessi elettorali, per permessi sindacali, per distacco sindacale e, inoltre, le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i permessi di cui all'articolo 33, (commi 3, 6 e 7), della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
 6. Entro il mese di aprile di ogni anno si provvede alla ripartizione del Fondo Comune derivante dalle quote di cui all’art. 3 comma 3 lettera b) trasferite dalle Strutture nell’esercizio precedente.
 7. Entro il mese di dicembre di ogni anno e comunque entro 6 mesi dal pagamento dell’indennità di risultato, si procede alla ripartizione del Fondo di Ateneo derivante dalle quote di cui all’art. 3, comma 3, lettera b) trasferite dalle Strutture nell’esercizio precedente.
 8. Il Fondo Conto Terzi non è cumulabile con il compenso percepito dal personale tecnico amministrativo che collabora direttamente all’attività conto terzi;
 9. Per assicurare al personale che percepisce un compenso a titolo di conto terzi “diretto” e a quello a cui si applica la disciplina prevista dall’art. 9, comma 2, del presente regolamento un compenso complessivo, almeno pari a quello spettante, a titolo di Fondo Conto terzi, al restante personale della medesima categoria contrattuale, le somme percepite sono oggetto di conguaglio in sede di riparto del Fondo Conto Terzi in base ai seguenti criteri:
 - per il personale di categoria B, C, D ed EP non titolare di posizione organizzativa con il 100% delle rispettive quote del Fondo Comune;
 - per personale titolare di posizione organizzativa di categoria EP tra il 92% della quota di Fondo Comune e il 8% della quota di Fondo di Ateneo;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- per il personale di categoria D, titolare di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 91 co. 1 e co. 3 del CCNL 16.10.2008, tra 98% della quota di Fondo Comune e il 2% della quota di Fondo di Ateneo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 7 – Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il presente Regolamento si applica ai contratti e alle convenzioni per lo svolgimento di attività conto terzi sottoscritti successivamente all'entrata in vigore dello stesso. Per le prestazioni a tariffa, le disposizioni del presente Regolamento si applicano relativamente alle fatture emesse successivamente all'entrata in vigore dello stesso.
3. Il Fondo Conto Terzi è ripartito in base alla disciplina di cui all'art. 6 del presente Regolamento a decorrere dall'anno 2024.
4. L'amministrazione annualmente renderà disponibili alle Parti sindacali i dati anonimi sui compensi erogati al personale a titolo di conto terzi "diretto", oltre ai dati relativi all'importo del compenso distribuito al personale a titolo di conto terzi c.d. "indiretto" (Fondo Conto Terzi).

Art. 8 – Abrogazione e regime transitorio

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento determina l'abrogazione del Regolamento di cui al DR n. 644/2018 del 3/5/2018 e ss.mm.ii.
2. I Regolamenti di cui al DR n. 1039/2010 del 17/09/2010 e al DR n. 644/2018 del 3/5/2018 e ss.mm.ii. continuano ad applicarsi ai contratti e alle convenzioni per lo svolgimento di attività conto terzi sottoscritti precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento e per i quali sia già stato approvato il piano di riparto dei proventi, fino alla conclusione degli effetti degli stessi contratti e convenzioni. Per le prestazioni a tariffa, i Regolamenti di cui al DR n. 1039/2010 del 17/09/2010 e al DR n. 644/2018 del 3/5/2018 e ss.mm.ii. continuano ad applicarsi relativamente alle fatture emesse precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
